

Assemblea straordinaria dei soci
22 aprile 2017
Relazioni all'assemblea

1. Modifica degli artt. 1, 22 e 23 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

"Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 dicembre 2016, ha approvato la proposta di modifiche al dettato statutario volte ad adeguare la denominazione della Banca in coerenza con le scelte del Gruppo di appartenenza nonché a recepire le disposizioni emanate da Banca d'Italia in materia di Governo Societario.

In particolare le modifiche statutarie riguardano:

1. Il cambio di denominazione sociale: è stato avviato dal nostro Gruppo un Progetto di Rebranding al fine di rafforzare presso il mercato la complessiva visibilità di Crédit Agricole, valorizzando il brand stesso e rilanciando i valori distintivi di un legame di fiducia con i territori di riferimento, la denominazione "Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole" si è evoluta in "Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia"; la Capogruppo Cariparma S.p.A. ha assunto la denominazione "Crédit Agricole Cariparma", e in egual modo le denominazioni delle Banche Controllate evolveranno rispettivamente in "Crédit Agricole FriulAdria" e "Crédit Agricole Carispezia".

Con specifico riferimento a FriulAdria si rende quindi necessaria la rivisitazione dell'art. 1 del vigente Statuto Sociale, nel quale risultano riportati la denominazione sociale nonché il Gruppo Bancario di appartenenza.

2. Il ruolo del Presidente: la Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia stabilisce che, per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, escludendo, pertanto, che il Presidente possa risultare membro del Comitato Esecutivo.

Il vigente Statuto Sociale, all'art. 23, prevede esplicitamente che il Presidente del Consiglio di Amministrazione faccia parte di diritto del Comitato Esecutivo e che la presidenza del Comitato Esecutivo spetti al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto necessario, entro il termine indicato dalla normativa e fissato al prossimo 30 giugno, rivedere il testo statutario eliminando la previsione che il Presidente del Consiglio di Amministrazione faccia parte del Comitato Esecutivo presiedendolo e riservando allo stesso Presidente un ruolo di "invitato permanente", senza diritto di voto, che partecipa alle riunioni del Comitato stesso allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.

Sulla base del nuovo testo statutario proposto, la nomina del Presidente del Comitato Esecutivo risulterà di competenza del Consiglio di Amministrazione, che lo individuerà tra i componenti del Comitato stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato Esecutivo, le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere membro del Comitato Esecutivo anziano. Sarà di conseguenza ridefinito anche l'articolo nel quale viene definito il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In Relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci di approvare le modifiche al Testo statutario così come illustrate, e assumere la seguente deliberazione:

“l’Assemblea dei soci delibera di modificare:

1) I commi 1 e 3 dell’articolo 1 approvando il seguente nuovo testo:

“Articolo 1

1. La società si denomina “Crédit Agricole FriulAdria – società per azioni”.

Omissis

3. La Società fa parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. In tale qualità essa è tenuta all’osservanza delle disposizioni e dei regolamenti che la capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana, anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l’emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse”.

Fermo il restante contenuto del medesimo articolo.

2) Il comma 5 dell’articolo 22 approvando il seguente nuovo testo:

“Articolo 22

Omissis

5. In casi urgenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà assumere, su proposta del direttore generale, decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente articolo 21.

Omissis”.

Fermo il restante contenuto del medesimo articolo

3) I commi 3 e 4 dell’articolo 23 approvando il seguente nuovo testo:

“Articolo 23

Omissis

3. Il comitato esecutivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7. Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Comitato stesso. In caso di assenza, le funzioni ne sono adempiute dal Consigliere, membro del Comitato Esecutivo, anziano.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Comitato Esecutivo, anche allo scopo di favorire l’adeguata circolazione delle informazioni. Alle riunioni partecipa inoltre, con funzioni propositive, il direttore generale o chi lo sostituisce, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione

Omissis

Fermo il restante contenuto del medesimo articolo

Pordenone, 16 marzo 2017

p. il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Chiara Mio”

Prospetto delle variazioni statutarie

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 1</p> <p>1. La società si denomina "Banca Popolare FriulAdria – società per azioni".</p> <p>2. Essa prosegue l'attività della Banca Popolare FriulAdria società cooperativa a responsabilità limitata costituita in data 15 ottobre 1911.</p> <p>3. La società fa parte del "Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p>	<p>Articolo 1</p> <p>1. La società si denomina "Crédit Agricole FriulAdria – società per azioni".</p> <p>3. La Società fa parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.</p>
<p>Articolo 22</p> <p>1. L'amministrazione della società spetta esclusivamente agli amministratori nominati dall'assemblea, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.</p> <p>2. Nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto il consiglio di amministrazione può delegare la funzione di gestione della società al comitato esecutivo, se nominato, determinando i limiti della delega in conformità all'art. 2381 c.c.. Le deleghe di gestione attribuite al comitato esecutivo, ove nominato, devono essere disciplinate in maniera chiara e puntuale, al fine di evitare ogni sovrapposizione di ruoli. Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Poteri deliberativi potranno essere conferiti anche al direttore generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ai dipendenti investiti di determinate funzioni nonché ai preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.</p> <p>3. Delle decisioni assunte dai titolari di delega dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione utile salve altre diverse periodicità stabilite in relazione alla materia.</p>	<p>Articolo 22</p>

<p>4. In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.</p> <p>5. In casi urgenti il presidente del consiglio di amministrazione potrà assumere, su proposta del direttore generale, decisioni di competenza del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione a norma del precedente articolo 21.</p> <p>6. Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, in casi urgenti, qualora l'operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, il presidente potrà assumere le relative decisioni in base alle disposizioni di legge.</p> <p>7. Nei casi di assenza o impedimento, i poteri del presidente di cui ai commi 5 e 6 precedenti, sono rispettivamente svolti ed esercitati dall'amministratore che lo sostituisce a norma del successivo articolo 29, comma 2.</p> <p>8. Le decisioni assunte dal presidente dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella prima riunione successiva.</p>	<p>5. In casi urgenti il presidente del consiglio di amministrazione potrà assumere, su proposta del direttore generale, decisioni di competenza del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione a norma del precedente articolo 21</p>
<p>Articolo 23</p> <p>1. Il comitato esecutivo è nominato per il periodo di volta in volta determinato dal consiglio di amministrazione che ne determina le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.</p> <p>2. Al comitato esecutivo sono comunque delegate funzioni di gestione nonché sono attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, ivi comprese le deliberazioni richieste dall'art. 136 del Testo Unico Bancario. Delle decisioni assunte dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione utile.</p> <p>3. Il comitato esecutivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7; ne fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede.</p> <p>4. Alle riunioni partecipa con funzioni propositive il direttore generale o chi lo sostituisce, secondo determinazione del consiglio di amministrazione.</p>	<p>Articolo 23</p> <p>3. Il comitato esecutivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7 ne fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede.—Il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Comitato stesso. In caso di assenza, le funzioni ne sono adempiute dal</p>

<p>5. La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione del comitato esecutivo sono stabilite dal comitato stesso. Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo dei voti gli astenuti, e di esse viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.</p> <p>6. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza viene nominato di volta in volta un suo sostituto.</p>	<p>Consigliere, membro del Comitato Esecutivo, anziano.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Comitato Esecutivo, anche allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni. Alle riunioni partecipa inoltre, con funzioni propositive, il direttore generale o chi lo sostituisce, secondo determinazione del consiglio di amministrazione</p>
--	--